

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

tra

**BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.** con sede legale in Savigliano (CN) Piazza del Popolo n. 15, Codice Fiscale 00204500045, n. iscrizione al Registro delle imprese di Cuneo e partita I.V.A. n. 00204500045, iscritta all'Albo Banche al n. 5078 (di seguito per brevità denominata anche Banca), in persona del Dott. Regis Emanuele Luigi, nato a Demonte il 21/06/1970, domiciliato per la carica di Direttore Generale presso la Sede della Banca.

e

**ITALFINANCE TORINO - AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L.S.** con sede legale in Torino (TO) Corso De Gasperi n. 34, codice fiscale 12006940014, partita iva 12006940014, iscritto nell'Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria nr. A12161 ai sensi dell'art. 128 – quinquies del D. Lgs.1 settembre 1993, nr. 385 (cd.Testo Unico Bancario, TUB), in seguito per brevità denominato anche Agente, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Borrione Fabrizio, nato a Torino il 09/11/1967, e domiciliato per la carica presso la Sede dell'Agente.

di seguito anche denominate insieme "Le Parti"

### **PREMESSO CHE**

- La Banca al fine di promuovere presso la propria Clientela anche il prodotto di locazione finanziaria ed operativa (leasing), è interessata alla collaborazione con un operatore specializzato nel settore, che operi su tutto il territorio di interesse per la Banca.

- L'Agente opera per conto di primarie Società di leasing (di seguito anche Compagnie di leasing), nell'ambito delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

- L'Agente è regolarmente iscritto all'OAM come Agente in Attività Finanziaria ed è interessato ad offrire i propri servizi alla Banca.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - OGGETTO**

La Banca può segnalare all'Agente propri Clienti interessati ad operazioni di locazione finanziaria ed operativa.

#### **Art. 2 – OPERATIVITA'**

**2.1** La Banca segnala direttamente all'Agente il nominativo dei propri Clienti interessati ad operazioni di leasing (finanziario/operativo), di cui al precedente Art. 1.

**2.2** L'Agente predispose il preventivo leasing indicativo e lo invia al Cliente. Qualora il preventivo venga accettato dal Cliente, l'Agente invierà l'elenco dei documenti necessari per l'istruttoria di affidamento e si recherà direttamente dal Cliente per raccogliere i documenti e la richiesta/privacy della Compagnia di leasing per procedere nell'operazione.

**2.3** L'Agente procede ad una prima valutazione dell'operazione e la trasmette alla Compagnia di leasing per procedere al finanziamento (in base alla tipologia del bene, all'importo della richiesta, all'ubicazione del Cliente e alle caratteristiche dell'investimento).

**2.4** Qualora la Compagnia di leasing per procedere nell'istruttoria dell'operazione abbia necessità di documentazione aggiuntiva, l'Agente procede ad inoltrare tale richiesta al Cliente. Nel caso sia necessario un sopralluogo presso il Cliente, l'Agente si accorderà con il Cliente avendone data informazione preventiva alla Banca.

**2.5** Una volta deliberata l'operazione, l'Agente comunica i contenuti della delibera al Cliente ed informa la Banca.

**2.6** L'Agente gestisce, unitamente alla Compagnia di leasing erogante, la predisposizione del contratto di leasing.

**2.7** L'Agente si accorda con il Cliente per procedere alla sottoscrizione del contratto di leasing.

**2.8** Qualora l'operazione segnalata dalla Banca non venga accolta dalla Compagnia di leasing, l'Agente comunica tempestivamente tale esito negativo al Cliente e alla Banca.

**2.9** L'Agente segnala che la Compagnia di leasing con cui opera, si riserva l'approvazione delle richieste a suo insindacabile giudizio.

**2.10** I rapporti contrattuali intercorrono esclusivamente tra la Compagnia di leasing erogante ed il Cliente.

### **Art. 3 – CONDIZIONI FINANZIARIE**

**3.1** L'Agente propone alla Clientela segnalata della Banca condizioni finanziarie di particolare favore ottenute, specificatamente per l'Accordo in oggetto, con la Compagnia di leasing con cui opera l'Agente stesso.

### **Art. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

L'Agente si impegna a:

**4.1** Mantenere riservate le informazioni acquisite dalla Banca sul Cliente, sia in sede di istruttoria della richiesta di leasing che nel proseguo del rapporto, avendo cura che lo stesso avvenga anche per la Compagnia di leasing che valuta/delibera l'operazione.

**4.2** Informare in modo puntuale ed esauriente la Banca su tutti i prodotti collocati dall'Agente stesso.

**4.3** Gestire al meglio i rapporti con la Compagnia di leasing, al fine di ottenere dalla stessa un livello di servizio elevato, nell'interesse del Cliente della Banca.

**4.4** L'Agente può richiedere alla Banca, qualora l'istruttoria della domanda da Lei presentata ne evidenzia la necessità, una garanzia (nella forma, importo, durata, da definirsi di volta in volta) sul Cliente, da rilasciare a favore della Compagnia di leasing deliberante a valere sulla singola operazione.

La Banca si riserva di valutare ogni eventuale richiesta di garanzia e di aderire o meno al rilascio della stessa.

### **Art. 5 - RISERVATEZZA TRA LE PARTI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**5.1** Nessuna dichiarazione effettuata da parte della Banca al proprio Cliente, può essere impegnativa per l'Agente e per la Compagnia di leasing che ha istruito/deliberato l'operazione e predisposto il contratto di leasing (Compagnia di leasing erogante).

**5.2** Analogamente nessuna dichiarazione eventualmente comunicata al Cliente da parte dell'Agente o della Compagnia di leasing erogante in merito ai rapporti tra il Cliente stesso e la Banca, può considerarsi impegnativa per conto della Banca stessa.

**5.3** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento UE 679/2016, regolamento generale sulla protezione dei dati, le parti convengono di qualificarsi quali titolari autonomi del trattamento, ognuna nei rispettivi ambiti, di cui al presente contratto. Pertanto, le parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Si impegnano a riesaminare ed aggiornare dette misure qualora necessario.

### **Art. 6 – PROVVIGIONI**

**6.1** A fronte della segnalazione da parte della Banca nel quadro del presente Accordo, di operazioni di leasing che sono andate a buon fine (stipula e decorrenza del contratto di leasing), l'Agente è disponibile a riconoscere una provvigione alla Banca stessa, nella misura indicativa di uno 0,50%, calcolato sull'imponibile

beni oggetto del contratto di leasing/noleggio. Tale provvigione sarà confermata alla Banca stessa da parte dell'Agente, in base a quanto a sua volta confermato all'Agente stesso dalla Compagnia di leasing erogante, al momento della comunicazione definitiva della delibera e delle condizioni finanziarie praticate al Cliente.

**6.2** Il pagamento della provvigione avverrà mensilmente sulla base di fattura predisposta dalla Banca in relazione all'estratto conto che l'Agente Le avrà trasmesso (sempre mensilmente), con evidenza dei contratti entrati a reddito nel periodo (mese di riferimento) per i quali sono maturate provvigioni a favore della Banca stessa.

**6.3** L'Agente procede al pagamento della fattura alla Banca entro 30 gg dalla data del riconoscimento della stessa.

**6.4** Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che per "contratti entrati a reddito" devono intendersi i contratti di leasing nell'ambito dei quali tutti i beni sono stati consegnati al Cliente/Utilizzatore ovvero, comunque, per i quali è decorso l'obbligo di pagamento dei relativi corrispettivi (canoni) da parte dell'Utilizzatore medesimo.

**6.5** Qualora la Compagnia di leasing presso la quale l'Agente ha collocato la richiesta proveniente dalla Banca, applicando loro principi discrezionali, non ritenesse di procedere al perfezionamento dell'operazione, la Banca stessa non avrà diritto ad alcun compenso sotto forma di indennizzo risarcitorio, ovvero di rimborso spese.

**6.6** La Banca si dichiara fin d'ora disponibile alla restituzione, anche parziale, delle provvigioni liquidateLe, qualora all'Agente venga richiesto il ristorno dei compensi maturati, su contratti promossi dalla Banca stessa, da parte della Compagnia di leasing erogante.

Tale richiesta di restituzione verrà inoltrata alla Banca da parte dell'Agente, allegando la richiesta, a sua volta motivata, ricevuta dalla Compagnia di leasing erogante che ha registrato il contenzioso.

#### **Art. 7 – DURATA DELL'ACCORDO**

**7.1** Il presente Accordo decorre a partire dalla data di sottoscrizione ed ha durata 1 (uno) anno; ciascuna Parte può recedervi in qualsiasi momento dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno 3 mesi.

**7.2** – In caso di mancata disdetta nei termini convenuti, l'Accordo si intenderà tacitamente rinnovato, fermo restando il meccanismo della disdetta anche per gli anni successivi al primo.

**7.3** Alla Banca sono dovute le provvigioni relative a tutte le operazioni andate a buon fine (entrate a reddito) la cui domanda sia pervenuta all'Agente in vigenza del presente Accordo.

#### **Art. 8 - MODIFICHE**

**8.1** Qualunque modifica al contenuto del presente Accordo non sarà valida ed efficace se non risulti per iscritto da scambio di corrispondenza tra le Parti. Resta salvo le eventuali modifiche da effettuare ai sensi e per effetto della Legge 141/2010 e successivi decreti correttivi.

#### **Art. 9 – FORO COMPETENTE**

**9.1** In caso di controversie offerenti e conseguenti il presente Accordo, il Foro competente sarà quello di Torino.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.P.A.

ITALFINANCE TORINO  
AGENZIA IN ATTIVITA'  
FINANZIARIA S.R.L.S.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_